

difficile comprensione e si presta a possibili severe critiche —:

quali siano le ragioni che hanno determinato un tasso di attuazione degli atti ricevuti pari al 2,6 per cento. (4-12826)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

mentre infuria la polemica nei confronti del governo argentino a causa dell'iniziativa legislativa, criticatissima, del Presidente Kirchner tendente a fissare con l'immutabilità conferita dalla norma giuridica la percentuale di rimborso ai detentori di « bond », la magistratura civile italiana, finalmente, sta offrendo all'attenzione dei risparmiatori pronunce che consentono di individuare altri responsabili, e per di più solvibilissimi, del disastro finanziario dei « bond »;

venerdì 4 febbraio 2005 è stata pronunciata la terza sentenza, da parte del Tribunale Civile di Mantova, contro le banche per la collocazione dei « tango-bond » (cfr. *La Stampa* di sabato 5 febbraio 2005 alla pagina 20);

dopo la condanna della Banca Agricola Mantovana e di UniCredit, l'ultima sentenza di condanna è stata pronunciata nei confronti della Cassa di Risparmio di Mirandola, che dovrà rimborsare ai risparmiatori 104 mila euro oltre ad interessi;

la condanna, secondo quanto riporta il quotidiano citato, ribadisce le precedenti motivazioni che, in sintesi, attengono alla nullità e/o annullabilità dei contratti con cui i « bond » sono stati venduti, alla

risoluzione per fatto e colpa della banca ed alla inadeguatezza ed incompletezza delle informazioni fornite ai clienti;

mentre dunque si continua a polemizzare con il governo argentino, con la sensazione che, dal punto di vista degli interessi concreti dei risparmiatori, questa sia una strada improduttiva di risultati significativi, si afferma via via un nuovo e più importante filone di responsabilità, e cioè quello delle banche collocatrici;

giustamente il Governo si è mosso nei confronti del governo argentino per cercare di tutelare al meglio gli interessi dei risparmiatori italiani;

altrettanto giustamente il Governo deve impegnarsi a favore dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario che, senza eccezione alcuna, ha provveduto a collocare i « tango-bond » lucrando le commissioni per la vendita —:

se non ritenga, nel quadro delle iniziative volte a tutelare gli interessi dei 450.000 risparmiatori italiani detentori di « bond » argentini, di dover proporre la costituzione di un tavolo di confronto fra ABI e le associazioni dei consumatori per redigere protocolli di intesa finalizzati alla prevenzione delle controversie giudiziali ed alla individuazione di ipotesi transattive, ricorrendo, evidentemente, determinate condizioni. (3-04175)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come risultante dalle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 344 del 2003, prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, le plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2, 3, relativa-

mente ad azioni o quote di partecipazioni in società esercenti un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi;

senza possibilità di prova contraria, si presume che il requisito della commercialità non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio netto è prevalentemente investito in beni immobili diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché dagli impianti o fabbricati utilizzati nell'esercizio della medesima attività;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E, del 4 agosto 2004 ha ulteriormente precisato che i fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa;

la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con propria nota, prot. n. 954-185059/2004, del 2 novembre 2004, in risposta ad interpello ha chiarito che l'esenzione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione detenuta in una società immobiliare, pur sussistendo gli altri requisiti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, è consentita solo qualora sia ceduta un'effettiva attività d'impresa che abbia per oggetto la costruzione e non già la mera utilizzazione passiva degli stessi;

per costante giurisprudenza, il *discrimen* fra locazione commerciale ed affitto di azienda consiste nel fatto che, nel primo caso, l'immobile concesso in godimento è considerato specificamente come l'oggetto principale della stipulazione, in base alla sua effettiva consistenza e alla sua funzione prevalente ed assorbente rispetto a tutti gli altri elementi desunti dal contratto, mentre nel caso di effettivo affitto d'azienda, l'immobile verrebbe considerato uno degli elementi costitutivi il complesso dei beni mobili ed immobili, legati da un vincolo di complementarietà e interdipendenza per il conseguimento del fine produttivo;

le società aventi ad oggetto la gestione dei centri commerciali svolgono la loro attività attraverso la gestione integrata di singoli rami d'azienda, destinati alla vendita di una specifica gamma di prodotti, concessi in locazione a singoli operatori commerciali, nel rispetto di specifiche clausole contrattuali che garantiscano l'interdipendenza e il coordinamento dei rispettivi esercizi commerciali, per assicurare, anche al consumatore, la destinazione unitaria del medesimo centro commerciale —:

se il Governo ritenga di considerare rilevanti ai fini della disciplina esentativa di cui al sopra richiamato articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, le cessioni di partecipazioni in società aventi ad oggetto la gestione dei centri commerciali realizzata attraverso l'affitto dei rami d'azienda che li costituiscono, considerato che i contratti stipulati tra i centri commerciali e i singoli locatari non hanno ad oggetto l'immobile (*rectius*: lo spazio commerciale al suo interno) nella sua individualità, ma invece un complesso coordinato ed interdipendente di beni e servizi diretti allo svolgimento di un'unitaria attività produttiva nel centro commerciale di cui fa parte anche l'immobile e non si dovrebbe poter dubitare che i centri commerciali vadano intesi come aggregati di più tipologie di punti vendita, caratterizzati per la predisposizione di servizi di area che toccano la viabilità, i parcheggi, l'ubicazione in luoghi di grande traffico, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie unitarie e per l'esistenza di un predefinito *mix* di generi merceologici nei singoli punti vendita tali da garantire una risposta globale alla possibile domanda di un pubblico indifferenziato e da far ritenere ancillare lo spazio fisico assegnato ai singoli esercenti rispetto alla complessità dei servizi dagli stessi fruibili. (5-03920)

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° febbraio 2005 il g.i.p. di Trani ha archiviato le posizioni del gover-

natore della Banca d'Italia e del presidente della Consob nell'inchiesta sul collocamento di determinati prodotti finanziari della *ex* Banca 121, con la motivazione — secondo notizie di agenzia e di stampa — che i due organismi sarebbero stati impotenti a reprimere gli illeciti per carenze normative e strutturali;

mentre alle carenze normative il Parlamento sta cercando di porre rimedio con il progetto di legge-quadro sulla tutela del risparmio, non può farsi carico di quelle strutturali per esempio della Banca d'Italia, i cui organici, a differenza di quelli della Consob, non sono stabiliti per legge;

il Ministro interrogato è anche presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), organo cui spetterebbe istituzionalmente almeno sulla carta (articolo 1 del testo unico bancario) la « alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio » —:

la sua valutazione, alla luce della ricordata decisione del g.i.p. di Trani nel caso della *ex* Banca 121, sull'adeguatezza normativa e strutturale degli organi di vigilanza sul mercato creditizio e finanziario e sull'azione del CICR da lui presieduto. (5-03921)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ammontare delle somme dovute a titolo di credito di imposta nei confronti dello Stato è enorme. Sembra che vi siano società che avanzano il rimborso Irpeg dal 1993;

il rimborso, in particolare alle società e alle imprese, può contribuire anche a sostenere le aziende in questa fase critica della nostra economia. Una maggiore disponibilità di risorse finanziarie eviterebbe alle stesse il ricorso al credito bancario —:

quale sia l'esatto ammontare delle somme dovute dallo Stato a titolo di rimborso Irpef, Irpeg e Iva, quali siano le

risorse disponibili a tale scopo e se vi siano contenziosi tra i contribuenti e il fisco a causa dei ritardi nei rimborsi sopra evidenziati. (5-03922)

SERGIO ROSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in merito alla sanatoria di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 200, prevista per i concessionari, che gestiscono le scommesse ippiche, la scadenza della seconda e della terza rata per il pagamento delle quote di prelievo, maturate fino all'anno 2002, sono fissate rispettivamente al 30 giugno 2004 e al 30 ottobre 2004;

al 30 giugno 2004 è scaduta la seconda rata annuale utile per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica, maggiorate degli interessi —:

quale sia lo stato dei pagamenti delle rate citate in premessa, effettuato dai concessionari, la cui gestione è attribuita all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. (5-03923)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BENVENUTO e OLIVIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Stampa* del 6 febbraio 2005 ha denunciato, in un pezzo intitolato « Moduli sui Tango *bond*. Nuove trappole in banca », che a molti detentori di obbligazioni in *default* della Repubblica Argentina viene richiesta dalle rispettive banche collocatrici, a fianco della normale documentazione relativa all'offerta pubblica di scambio, la sottoscrizione di vere e proprie liberatorie nei confronti delle banche stesse;

tale comportamento, ove confermato, sarebbe contrario ad ogni principio di leale rapporto fiduciario, in quanto è del

tutto evidente che le originarie operazioni di cessione dei *bond* argentini rappresentano — e devono continuare a rappresentare — un negozio giuridico del tutto autonomo rispetto all'offerta pubblica di scambio, soggetto quindi a normale prescrizione in caso di doglianze dei clienti —:

se può confermare quanto denunciato da *La Stampa* del 6 febbraio 2005;

in caso affermativo, come intenda intervenire, anche nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per reprimere e impedire comportamenti jugulatori delle banche a danno dei 450 mila già sfortunati sottoscrittori delle obbligazioni in *default* della Repubblica argentina. (5-03919)

SERGIO ROSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, detta disposizioni in merito al servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni (comunemente denominate esattorie); in particolare l'articolo 17 disciplina la remunerazione del servizio;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, detta disposizioni sulla riscossione mediante ruoli e sulla riscossione coattiva; in particolare, l'articolo 77 prescrive che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca (legale) sugli immobili del debitore e tale ipoteca attribuisce al concessionario della riscossione i diritti previsti dall'articolo 2808 del codice civile;

il decreto del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 riconosce, con apposita tabella, al concessionario della riscossione una serie di rimborsi spese forfetarie, relative alle procedure esecutive e, ai punti n. 18 e 19, tabella A, disciplina il rimborso spese relative all'iscrizione e cancellazione ipotecaria;

di fatto, da oltre tre anni i concessionari della riscossione addebitano in modo «improprio» ai contribuenti o agli enti creditori (in caso di inesigibilità o di sgravio indebito) anche le spese sostenute per l'affidamento a terzi del compito di effettuare le visure sull'immobile ipotecato, tant'è che l'Agenzia delle entrate è dovuta intervenire nel merito con la Risoluzione del 3 gennaio 2005, n. 1, ribadendo che secondo il decreto ministeriale 21 novembre 2000 agli esattori spetta il rimborso delle spese vive solo se correlate ad attività necessarie svolte da soggetti esterni e devono essere documentate secondo particolari modalità. Inoltre, la necessità dell'affidamento a terzi deve essere supportata da norme e non essere determinata dalla discrezionalità del concessionario;

il chiarimento dell'Agenzia delle entrate pertanto esclude il rimborso dei costi sostenuti per l'affidamento a terzi di compiere visure ipotecarie e catastali. Ciò comporterà un'ondata di richieste di rimborsi da parte dei contribuenti, in quanto si stima che solo nel 2004 ammonterebbero a circa 130.000 il numero delle ipoteche accese —:

se il Ministro, in ottemperanza ai poteri di vigilanza sui concessionari di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 112/99 ritiene opportuno, considerato il numero notevole di contribuenti danneggiati, che i concessionari della riscossione restituiscano d'ufficio le somme indebite rimosse a carico dei contribuenti;

se risulta autentica la notizia che ai contribuenti vengano addebitate, oltre alle spese sostenute da terzi, per le visure, anche quelle sostenute, sempre da terzi, per l'attività propedeutica alla vendita immobiliare (documenti e certificati, che se richiesti dal concessionario sono gratuiti), con costi che si aggirano intorno a 800-1.000 euro per fabbricato;

quali iniziative intenda adottare in relazione alla necessità di imporre limiti di importo del debito di imposta, che giustifichino il ricorso alle ipoteche dei beni

immobili compatibile con il principio della « proporzionalità fra l'importo dovuto e il danno derivante al cittadino » poiché, risulta all'interrogante, che i concessionari starebbero procedendo anche per importi estremamente ridotti: 300-400 euro, con la conseguenza che i rimborsi spese superano il debito d'imposta e sono numerosi i casi di danni collaterali derivanti da tali azioni (ad esempio la chiusura o il blocco del conto bancario poiché la banca viene a conoscenza dell'ipoteca). (5-03929)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la tabella analitica per Ministero relativa agli atti inviati ed agli atti attuati dall'inizio della XIV Legislatura alla data del 30 settembre 2004 indicano in 975 gli atti inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in 242 gli atti attuati, con una percentuale pari al 24,82 per cento;

il grado di attuazione è da ritenersi, malgrado la percentuale numericamente bassa, significativo, tenuto conto del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è di gran lunga quello più sovraccaricato di atti, come è logico che sia e come è in realtà sempre stato nella storia della Repubblica;

la positività del riscontro è ancor maggiore se si considera che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a sua volta, è il dicastero che per primo paga lo scotto delle ristrettezze finanziarie che il nostro Governo, insieme a tutti i governi del mondo occidentale, sta vivendo a seguito delle turbolenze economiche che da oltre tre anni affliggono le economie di tutti i continenti —:

quali siano in ordine agli oltre 700 atti ricevuti ed ancora non attuati, i documenti più significativi che si intendano attuare senza indugio ed ai quali si sta lavorando e quali siano, pertanto, gli obiettivi del dicastero in ordine agli im-

pegni che gli sono stati assegnati dalla Camera dei Deputati e che dunque debbono trovare, nei limiti del possibile, attuazione. (4-12821)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Secit, Servizio Consultivo e Ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella consueta relazione annuale riferita all'attività del 2003, ha dedicato una riflessione interessante al fenomeno del tutto nuovo della cosiddetta « evasione on line »;

in effetti è noto che la diffusione di Internet porta con sé il grave rischio, non facilmente contenibile, di « sviluppo di vaste aree di impunità fiscale », anche in relazione alla « inadeguatezza normativa rispetto alla nuova realtà »;

secondo il Secit, dunque, occorrono mezzi per contrastare non solo l'evasione « ma anche il proliferare di attività illecite legate all'e-commerce » —:

se e quali contromisure il Governo intenda assumere per contenere sia l'evasione on line sia le attività illecite organizzate attraverso l'e-commerce, secondo quanto giustamente indicato dal Secit nella sua relazione annuale sull'attività del 2003. (4-12827)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in più circostanze il sindacato dei lavoratori UGL ha contestato talune spese dell'Agenzia delle Entrate finalizzate alla cura dell'immagine, mentre sono irrisolti problemi di sostanza molto seri;

la stessa organizzazione sindacale ha ripetutamente sottolineato come vengano sottovalutati problemi relativi alla sicurezza in numerosi uffici periferici, anche con riferimento a lavori di ristrutturazione;

l'episodio accaduto all'Agenzia delle Entrate di Pontedera (Pisa) appare, sotto questo profilo, assolutamente emblematico;

come è stato particolareggiatamente documentato dalla stampa locale (cfr. *La Nazione* e *Il Tirreno* del 31 dicembre 2004), nell'Ufficio Locale di Pontedera, nel breve volgere di un mese, si sono verificati ben due crolli al primo piano dello stabile, di proprietà del Comune, edificato nel 2001;

il primo crollo si è verificato nella notte fra il 2 ed il 3 dicembre 2004 ed il secondo nella mattinata del 28 dicembre 2004, per fortuna senza danni dei lavoratori;

è evidente il rischio per i lavoratori e per gli utenti e, ora, il disservizio che si rende in termini di efficienza ed efficacia;

subito dopo il primo crollo, i Vigili del Fuoco hanno richiesto accertamenti sulle strutture dell'immobile, accertamenti ritenuti ultronei da parte dei tecnici del Comune, salvo poi disporre l'evacuazione dell'immobile dopo il secondo crollo;

è evidente che l'episodio di Pontedera rappresenta la prova di una sottovalutazione dei problemi della sicurezza dei lavoratori, benché evidenziati, purtroppo con scarso successo, dai rappresentanti sindacali —:

quali siano le iniziative che l'Agenzia delle Entrate di Pontedera intende assumere nei confronti del locatore in relazione alle condizioni dell'immobile locato;

quali siano i rapporti fra i responsabili dell'Agenzia delle Entrate con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

quali siano le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate di Pontedera ai quesiti posti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'UGL Massimiliano Bonuzzi nell'interesse dei lavoratori medesimi;

se vi sia, da parte dell'Agenzia delle Entrate, una cura particolare nella scelta degli immobili da destinare a sedi locali e se vi sia un servizio che, di concerto con i rappresentanti dei lavoratori, valuti la affidabilità delle sedi di lavoro. (4-12829)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo a firma di Luca Maurelli, pubblicato su *Roma*, sabato 22 gennaio 2004, nella relazione fatta al Parlamento dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, emerge che in Campania sono stati liquidati 7.636.933 euro (3,7 per cento del totale nazionale) per incarichi « extra » a dipendenti pubblici;

più volte, la Regione attraverso il suo Presidente Bassolino, si è lamentata di eventuali riduzioni delle rimesse dirette dello Stato —:

se ritenga che le spese per incarichi a dipendenti pubblici liquidate dalle amministrazioni con sede nella regione Campania siano coerenti con i vincoli di contenimento della spesa previsti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche con riferimento ai vincoli previsti per le regioni e gli enti locali. (4-12804)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la tabella analitica per Ministero relativa agli atti inviati ed agli atti attuati dall'inizio della XIV Legislatura alla data del 30 settembre 2004 indicano in 83 gli